

101/2026



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Venezia composto dai magistrati

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Laura Marangoni – giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, 13756881002 con
sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 – ricorrente

nei confronti di

COMBO CREW S.R.L. (04573410273), con sede in Venezia,
Frazione Chirignago, Via Miranese 255, 30174, in persona del legale
rappresentante MARKOVIC ALEKSANDAR, residente a Venezia,
Frazione Chirignago, Via Gazzera Alta n. 34, 30174 – convenuta

oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

art. 118 disp. attuaz cpc.

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale della convenuta, nonché la nota depositata l'11.7.2026 dove
ADER dichiara di opporsi a un eventuale rinvio e insiste per l'apertura
della liquidazione giudiziale;



verificato che la notifica è stata eseguita come segue:

Certificato di avvenuta notifica Notifica N. Prot. 88675 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario Venezia nei confronti di 04573410273 inserita in data 01-06-2026 Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII - RG 101 1/2026 - Tribunale Ordinario di Venezia Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi tre giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta (art. 40, 7° comma CCII);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, ovvero:

debiti tributari risultanti dal prospetto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate: € 245.361,12;



debiti contributivi risultanti dal prospetto trasmesso dall'INPS: € 127.129,00;

debiti verso la parte ricorrente Agenzia delle Entrate - Riscossione: € 189.228,95 per imposte e accessori impagati – i crediti suddetti derivano dalle iscrizioni a ruolo a carico della società, come risulta dagli estratti di ruolo allegati (doc. n. 4), e sono tutti esigibili; negli estratti di ruolo risultano anche indicate le date di notifica delle relative cartelle di pagamento; sono allegati il prospetto riepilogativo contenente i dati identificativi delle cartelle con l'indicazione del relativo importo dovuto (doc. n. 5), inoltre copia delle relate di notifica delle citate cartelle (doc. n. 5 bis); a fronte dei debiti sopra indicati la società, dichiarando di versare in una situazione di temporanea difficoltà, ha chiesto ed ottenuto la rateazione del pagamento in mesi 72, dalla quale è decaduta per inadempimento (allegati piani di rateazione - doc. n. 6);

ritenuto di nominare curatore la dott.ssa Giorgia Striulli con studio in Venezia, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 49 CCII,

dichiara aperta la liquidazione giudiziale di COMBO CREW S.R.L. (c.f. 04573410273), con sede in Venezia, Frazione Chirignago, Via Miranese 255 - c.a.p. 30174 -, in persona del Legale Rappresentante, Sig. MARKOVIC ALEKSANDAR, residente a Venezia, Frazione Chirignago, Via Gazzera Alta n. 34 - cap 30174;

nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

nomina curatore la dott.ssa Giorgia Striulli con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;



fissa l'udienza del **18.11.2026 ore 9:00** davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. attual. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.5.2002, n. 115;

ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Venezia, 15.7.2026.

Il Presidente

Marco Campagnolo

